Spett.le

BANCA D'ITALIA

Unità Supervisione e Normativa Antiriciclaggio

Divisione Cooperazione internazionale, regolamentazione e procedure di vigilanza antiriciclaggio

via PEC SNA@pec.bancaditalia.it

OGGETTO: Osservazioni, commenti e proposte sulle modifiche alle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volte a prevenire l'utilizzo degli intermediari bancari e finanziari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e sul manuale delle segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio

1 PREMESSA

In data in data 31 luglio 2024, la Banca d'Italia ha posto in consultazione pubblica le modifiche al provvedimento in materia di organizzazione, procedure e controlli interni ed al correlato Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio.

L'Autorità consente l'invio di osservazioni, commenti e proposte su tali disposizioni nei 45 giorni successivi alla pubblicazione in consultazione.

Con la presente, la scrivente STUDIO RETTER SRL, società di revisione e consulenza con sede a Milano, in via Locatelli 1, riporta le osservazioni e le proposte di modifica relative al provvedimento sull'organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio e del manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio.

2 OSSERVAZIONI, COMMENTI E PROPOSTE AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE

Di seguito si propongono commenti alle disposizioni contenute nel documento "Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio – Documento per la consultazione del luglio 2024" ed al correlato "Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio" – Documento per la consultazione del luglio 2024.

Le note sono rappresentate separatamente per le Disposizioni e per il Manuale, con la espressa indicazione dei punti del documento a cui le medesime si riferiscono (parte, sezione, numero o voce della segnalazione e pagina in cui tali previsioni sono descritte nel documento in consultazione).

2.1 Osservazioni, commenti e proposte sulle modifiche al Provvedimento del 26.03.2019

DOCUMENTO	PARTE	SEZIONE	PAR.	PAG.	MODIFICA INSERITA NELLE DISPOSIZIONI IN CONSULTAZIONE	COMMENTI E PROPOSTE
Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni	3	I	1.2	16	"La funzione antiriciclaggio verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme antiriciclaggio. A tal fine, la funzione provvede a: [] - trasmettere annualmente alla Banca d'Italia le segnalazioni periodiche antiriciclaggio;"	Si chiede di precisare quale sia l'iter di formazione e di approvazione delle segnalazioni in argomento, dato che la funzione antiriciclaggio non ha, nell'assetto organizzativo del destinatario, deleghe gestionali, né può autorizzare l'invio di dati ed informazioni all'Autorità senza il consenso / placet dei suoi organi di governance. Tale aspetto assume particolare rilievo nella circostanza in cui la funzione antiriciclaggio sia esternalizzata. Si consideri che, riguardo all'esercizio di autovalutazione, il Provvedimento dettaglia i compiti e le responsabilità dell'organo con funzione di supervisione strategica e dell'organo con funzione di gestione, in particolare, prevedendo che i dati e le informazioni contenuti siano portati – necessariamente prima della loro forma definitiva – all'attenzione dell'organo con funzione di supervisione e che questi organi decidano in merito alle azioni da intraprendere. Sul punto, il provvedimento indica a pag. 17 che "Almeno una volta l'anno, la funzione presenta agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo - direttamente o per il tramite dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, in base a quanto stabilito nella policy antiriciclaggio - una relazione sulle iniziative adottate, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale. Nella relazione confluiscono anche i risultati dell'esercizio di autovalutazione condotto ai sensi della Parte Settima." La citata sezione VII. Azioni di rimedio, chiarisce che: "Una volta determinato il livello di rischio residuo delle linee di businesse e quello complessivo, i destinatari individuano le iniziative correttive o di adeguamento da adottare per prevenire e mitigare i rischi residui; l'attribuzione del livello di rischio residuo è accompagnata dalla descrizione degli elementi di valutazione considerati, delle analisi poste in essere e delle iniziative correttive o di adeguamento individuate. Le azioni di rimedio sono propos

DOCUMENTO	PARTE	SEZIONE	PAR.	PAG.	MODIFICA INSERITA NELLE DISPOSIZIONI IN CONSULTAZIONE	COMMENTI E PROPOSTE
Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni	3	I	1.6	20	"1.6. Comunicazioni I destinatari trasmettono alla Banca d'Italia: [] b. entro il 31 marzo di ciascun anno, la relazione della funzione antiriciclaggio, anche di gruppo, che include l'esercizio di autovalutazione dei rischi.	Si chiede di valutare il mantenimento del termine per l'invio della relazione annuale al 30 aprile, anziché al 31 marzo dell'anno successivo alla data di riferimento stante che la riduzione di un mese del termine per l'invio sarebbe potenzialmente foriero di utilizzazione di dati parziali o non validati o di criticità nel processo di conduzione dell'esercizio e ciò per i seguenti motivi: • anche alla luce del quadro normativo e regolamentare in rapida evoluzione, l'esercizio di autovalutazione è un'attività che richiede necessariamente un effort significativo da parte delle unità operative e della funzione antiriciclaggio, con particolare riguardo a (i) chiusura delle attività dell'anno precedente, (ii) estrazione dei dati ed esecuzione delle verifiche di consistenza dei medesimi, (iii) proposta di azioni correttive, (iv) verifica dei tempi di attuazione delle iniziative, anche considerate le iniziative adottate negli anni precedenti; • nel primo trimestre dell'anno, gli organi amministrativi e di governance sono, tutti a vario titolo, coinvolti nel processo di chiusura del bilancio dell'anno precedente, nella revisione dell'informativa al pubblico e, per i gruppi, nel consolidamento dei dati tra capogruppo e controllate; • per le tempistiche di approvazione del bilancio di cui sopra, alcuni dati potrebbero non essere definitivi fino all'incirca alla metà del mese di marzo; • in considerazione del periodo di festività natalizie, spesso le prime riunioni utili dei CDA che approvano gli esiti delle verifiche antiriciclaggio degli ultimi mesi dell'anno e definiscono le azioni remediali sono organizzate nel mese di gennaio. Conseguentemente, i tempi per la verifica delle evidenze e la pianificazione dei successivi follow up (necessari per una rendicontazione puntuale nella relazione annuale) sono oltremodo contratti; • i rilievi deterministici sulla segnalazione aggregata del mese di dicembre sono notificati agli intermediari il 15 gennaio ed i termini per la standardizzazione dei dati, delle informazioni rife

2.2 Osservazioni, commenti e proposte sul Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio

DOCUMENTO	PARTE	SEZIONE	VOCE	PAG.	MODIFICA INSERITA NELLE DISPOSIZIONI IN CONSULTAZIONE	COMMENTI E PROPOSTE
Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio	Avvertenze generali	"3. Struttura delle segnalazioni, VII – Contatti"	-	3	"Nella sezione – rivolta a tutti i destinatari – sono segnalati i riferimenti del personale che può essere contattato per eventuali richieste riguardanti le segnalazioni antiriciclaggio."	Si richiede di precisare se in tale sezione debbano essere inseriti i riferimenti di: 1'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, il responsabile della funzione antiriciclaggio, il responsabile antiriciclaggio di gruppo, un addetto alla funzione antiriciclaggio, l'organo con funzione di gestione.
Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio	Avvertenze generali	"4. Periodicità e termine di invio delle segnalazioni"		3	"La segnalazione ha periodicità annuale con data di riferimento 31 dicembre e periodo di riferimento compreso tra 1° gennaio e 31 dicembre. I destinatari sono tenuti a inviare i dati alla Banca d'Italia entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di riferimento.	Si chiede di valutare una revisione del termine per l'invio della segnalazione antiriciclaggio al 30 aprile, anziché al 31 marzo dell'anno successivo alla data di riferimento e ciò per i seguenti motivi: • anche alla luce del quadro normativo e regolamentare in rapida evoluzione, l'esercizio di autovalutazione è un'attività che richiede necessariamente un effort significativo da parte delle unità operative e della funzione antiriciclaggio, con particolare riguardo a (i) chiusura delle attività dell'anno precedente, (ii) estrazione dei dati ed esecuzione delle verifiche di consistenza dei medesimi, (iii) proposta di azioni correttive, (iv) verifica dei tempi di attuazione delle iniziative, anche considerate le iniziative adottate negli anni precedenti; • nel primo trimestre dell'anno, gli organi amministrativi e di governance sono, tutti a vario titolo, coinvolti nel processo di chiusura del bilancio dell'anno precedente, nella revisione dell'informativa al pubblico e, per i gruppi, nel consolidamento dei dati tra capogruppo e controllate; • per le tempistiche di approvazione del bilancio di cui sopra, alcuni dati potrebbero non essere definitivi fino all'incirca alla metà del mese di marzo; • in considerazione del periodo di festività natalizie, spesso le prime riunioni utili dei CDA che approvano gli esiti delle verifiche antiriciclaggio degli ultimi mesi dell'anno e definiscono le azioni remediali sono organizzate nel mese di gennaio. Conseguentemente, i tempi per la verifica delle evidenze e la pianificazione dei successivi follow up (necessari per una rendicontazione puntuale nella relazione annuale) sono oltremodo contratti; • i rilievi deterministici sulla segnalazione aggregata del mese di dicembre sono notificati agli intermediari il 15 gennaio ed i termini per la standardizzazione dei dati, delle informazioni riferiti alle relazioni d'affari del mese di dicembre spirano a fine gennaio. L'attività di analisi su tali dati non potrebbe quindi iniziare prima del mese di febbraio.
Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio		Sezione V – Presidi	61683	V. 10	Nella sottovoce 10 è indicato il numero di FTE relativo a risorse di società esterne non appartenenti al gruppo, impiegate a supporto dello svolgimento dei compiti tipici della funzione AML o del responsabile SOS dell'intermediario.	operative sia convenzionalmente pari a ZERO:

DOCUMENTO PARTE	SEZIONE	VOCE	PAG.	MODIFICA INSERITA NELLE DISPOSIZIONI IN CONSULTAZIONE	COMMENTI E PROPOSTE
Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio	Sezione V – Presidi	61685	V.11	Per verifiche con esiti in "area sfavorevole" si intendono le verifiche terminate con un giudizio negativo nell'ambito della scala di valutazione impiegata da ciascun intermediario (es., giudizi 3 e 4 in una scala di valutazione 1-4 con punteggi negativi crescenti).	<u> </u>
Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio	Sezione V – Presidi	61691	V.14	QUOTA ADDETTI ALLA RETE DISTRIBUTIVA SOTTOPOSTI A VERIFICHE IN MATERIA AML/CFT	Si richiede di confermare che, ai fini del computo, il termine "addetto" si riferisca anche a soggetti diversi da persone fisiche, con cui l'intermediario segnalante abbia stipulato un accordo contrattuale vigente nel periodo di riferimento. Inoltre, si chiede di confermare che siano esclusi dal computo i soggetti che, pur avendo accordi in essere, non hanno intermediato proposte o contratti nel periodo di riferimento.
Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio	Sezione V – Presidi	61695	V.16	FORMAZIONE AML/CFT 02 06 12 16 • ore di formazione AML/CFT per ciascuna FTE impiegata nell'AML/CFT • quota delle FTE impiegate nell'AML/CFT che ha usufruito di formazione AML/CFT • ore di formazione AML/CFT per ciascun addetto alla rete distributiva • quota degli addetti rete distributiva che ha usufruito di formazione AML/CFT	 Si chiede di confermare che: a) per il conteggio delle ore di formazione per ciascun addetto, debbano essere considerate solo le ore di formazione erogate dal o per conto dell'intermediario segnalante (senza quindi considerare le attività formative che l'addetto abbia svolto presso altri destinatari o per soddisfare propri obblighi, ad esempio di natura "ordinistica", come formazione professionale continua di avvocati e commercialisti, iscritti all'OAM). b) in linea con quanto alla voce 61691, per gli addetti che siano soggetti diversi da persone fisiche, debbano essere sommate le ore di formazione fruite dalle singole unità di personale dell'addetto. c) in linea con quanto alla voce 61691, siano esclusi dal computo i soggetti che, pur avendo accordi in essere, non hanno intermediato proposte o contratti nel periodo di riferimento.